

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL  
05/02/2007)

### **Articolo 1 - Principi generali e normativa di riferimento.**

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla L.17/8/05 n. 174, dalla L. 4/1/90 n.1 e dalla D.Dirett. 13/3/03 n. 4259.
2. La normativa citata reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore e di estetista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
3. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
4. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore e di estetista rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
5. Il presente regolamento è volto ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

### **Articolo 2 - Soggetti disciplinati dal regolamento.**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore e di estetista siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

### **Articolo 3 - Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore.**

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio o il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti per tale tipo di attività.

3. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11/10/86 n. 713, e successive modificazioni.

6. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 114/98 e successive modificazioni.

7. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 5.

8. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

9. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

10. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

### **Articolo 4 - Definizione ed esercizio dell'attività di estetista.**

1. L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4/1/90 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;

- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV – A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune;

e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/86 n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano comunque ai requisiti igienico sanitari.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

6. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

7. Agli esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114/98.

#### **Articolo 5 - Attività di tatuaggio e piercing.**

1. Le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico sanitarie, purchè da operatori con l'adeguata qualifica professionale di estetista.

2. Le attrezzature comunque utilizzate per tatuaggi e piercing debbono essere rigorosamente monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

3. I tatuaggi e i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente. I dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

4. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati esclusivamente pigmenti atossici-sterili.

5. Il piercing su mucose, cartilagini o altri sedi cutanee, escluso ogni intervento sul lobo dell'orecchio, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico sanitarie similari, purchè eseguite da personale medico.

6. I trattamenti di tatuaggio e piercing possono essere esercitati nei confronti dei minorenni solo previo consenso di chi ne abbia la potestà.

#### **Articolo 6 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività.**

1. L'autorizzazione all'attività sul territorio è rilasciata con provvedimento dello Sportello Unico delle Imprese competente, cui deve essere inoltrata la relativa domanda, alla quale debbono essere obbligatoriamente allegati:

- certificazione relativa ai requisiti professionali di cui all'art. 5 del presente

- regolamento relativi a tutti i soggetti che operano nell'impresa, anche se non stabilmente, rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato;
- atto costitutivo della società;
  - atto comprovante la disponibilità dei locali;
  - permesso di soggiorno in corso di validità, se del caso;
  - certificato di agibilità dei locali interessati;<sup>1</sup>
  - contratto di cessione dell'attività, nei casi di compravendita, affitto d'azienda, donazione, conferimento d'azienda.

**2. L'autorizzazione verrà rilasciata solo ad acquisizione da parte degli uffici competenti del parere favorevole dell'ASL di zona.<sup>2</sup>**

**Articolo 7 - Abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore.**

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

- a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19/1/55 n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo,

<sup>1</sup> o dichiarazione sostitutiva per gli esercizi destinati ad ospitare attività economiche di cui alla modulistica unificata della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 5 L.R. 1/2007

<sup>2</sup> Comma abrogato e sostituito per come segue:

2. L'autorizzazione verrà rilasciata solo dopo la verifica del ricevimento da parte della ASL competente per territorio della notifica dichiarazione di inizio attività produttiva (mod. A della modulistica unificata della Regione Lombardia ai sensi della L.R. 2/4/074 n.8)

equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

**Articolo 8 - Abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.**

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

- a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19/1/55 n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il

periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

#### **Articolo 9 - Orari, tariffe, indicazioni obbligatorie.**

1. E' data facoltà di effettuare l'attività dal lunedì al sabato con orario continuato.
2. L'orario di chiusura massimo è fissato nelle ore 22,00.
3. Con ordinanza sindacale vengono determinate annualmente le giornate festive di chiusura dell'attività.
4. Tutte le domeniche del mese di dicembre (tranne se cadenti nella giornata di Natale e Santo Stefano) può essere effettuata l'apertura facoltativa.
5. Gli esercenti l'attività all'interno del Centro Commerciale Auchan rispettano l'orario di apertura e di chiusura effettuato dalla stessa.
6. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dall'esterno il cartello con gli orari di esercizio.
7. Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

#### **Articolo 10 - Commissione consultiva comunale.**

1. E' istituita una commissione consultiva comunale composta da:
  - Sindaco in qualità di Presidente o suo delegato;
  - Responsabile del Servizio competente o suo delegato;
  - Comandante la Polizia Locale o suo delegato;
  - Rappresentante di una associazione dei consumatori fra le più rappresentative;
  - N. 2 rappresentanti della categoria degli acconciatori e n. 2 rappresentanti della categoria degli estetisti presenti sul territorio aderenti volontariamente alla commissione stessa. In caso di adesioni maggiori a due, verranno nominati gli acconciatori e gli estetisti con più anni di attività sul territorio.
2. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sugli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utile sottoporre per una corretta gestione del comparto e per le modifiche future al presente regolamento.
3. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. E' facoltà di ogni membro la commissione richiedere la convocazione per qualsiasi argomento di interesse per la categoria.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti convocati per iscritto almeno 10 giorni prima.

6. In caso di necessità, ogni componente può richiedere la presenza e l'audizione di uno o più esperti nel settore, senza diritto di voto.

**Articolo 11 - Atti modificativi regionali.** 1. In conformità ai principi fondamentali, le Regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e di estetista, definiscono i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione dei relativi esami.  
2. Altresì le Regioni tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni.  
3. Verrà di conseguenza automaticamente abrogato qualsiasi articolo del presente regolamento incompatibile o superato da nuove, future disposizioni regionali in materia.

#### **Articolo 12 - Sanzioni.**

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura o di estetica in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste nel presente regolamento, sono inflitte – oltre il provvedimento di sospensione immediata dell'attività – sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Ente locale per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla L. 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

#### **Articolo 13 - Norme finali.**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative citate di cui all'articolo 1 e agli altri regolamenti comunali in materie collegate.